

10.16481



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

14

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

608/F23

DECRETO DIRIGENZIALE N. 973 /DA del

06 DIC. 2018

Oggetto: - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n° 1/2018 del Tribunale di Patti - **Tatullo Gaetano** c/ CAS.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che in data 28/11/2018 è stato notificato al Consorzio per le Autostrade Siciliane da parte dell'Agenzia dell'Entrate di Barcellona P.G., la cartella di pagamento n° 2018/013/sc/000000001/0/002 per imposta di Registro dell'importo complessivo di € 217,50 derivante dalla Sentenza del Tribunale di Patti n° 1/2018 emessa a favore del sig. Tatullo Gaetano, che si allega;

Che tale pagamento di € 217,50, richiesto con l'avviso di liquidazione di cui al punto precedente è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi la condanna del CAS;

Che il pagamento della somma di € 217,50 deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e quindi entro il 24/01/2019;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di che trattasi al fine di evitare ulteriori spese;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del CAS;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000, spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Impegnare la somma di € 217,50 al capitolo 122 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Liquidare, tramite Modello F 23 allegato e compilato, l'importo di € 217,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. da effettuare **entro il termine del 24/01/2019**.

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

Visto: Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 3554 Atto 973 del 2018

Importo € 217,50

Disponibilità Cap. 122 Bil. 2018


Messina 10/12/18

Il Funzionario

DA 895/2018

608

MODULARIO
F- TASSE - 18 bis



MOD.16 MECC (Tasse)

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2018/013/SC/000000001/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
UFFICIO TERRITORIALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (TXH)

Il DIRETTORE

PROVINCIALE PRIOLO TOMMASO

avverte

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN
CONTRADA SCOPPO 98122 MESSINA (ME)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione

ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000001/2018

DEL 29/01/18 EMESSO DAL TRIB.PATTI - EX SEZ. MISTRETTA

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DEL D.P.R. 131/86 ART.8 TARIFFA PARTE PRIMA
SULLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI PATTI EX TRIBUNALE DI MISTRETTA TRA I
SIGG.RI TATULLO GAETANO E CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE. +4.


le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50
TOTALE DOVUTO		217,50 EURO

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 27175

del 29-11-2018 Sez. A



CONT. 30/11/2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
MARCELLO TRILIA

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE PRIOLO TOMMASO

Sentenza n. 1/2018 pubbl. il 29/01/2018

RG n. 21/2010

Repert. n. 1/2018 del 29/01/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI

01/18 Reg. Cont. R.
19/18 Trib. n. 11
Cron. 018/18
21/10 Reg. Gell.

MINUTA DEPOSITATA

23 GEN. 2018

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del

giudice

Onorario Dott. Casdia Antonino, ha pronunciato la seguente

DECRETI

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.21/2010 R.G., ex Tribunale Mistretta, vertente tra:

Tatullo Gaetano, nato a Molfetta il 01/11/1969 (C.F. TTLGTN69S01F284D)

elettivamente domiciliato in Santo Stefano di Camastra via A. Garofalo 94,
presso lo studio dell'Avv. Cinzia Federico, che lo rappresenta e difende per
procura in atti.



-attore-

CONTRO

-Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in Santo Stefano di Camastra via
Nuova n.1, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Raimondo, che lo
rappresenta e difende per procura in atti.

-convenuto-

-G.G.L. gruppo generali liquidazione danni s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Santo Stefano di
Camastra via Nuova n.1, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Raimondo, che
lo rappresenta e difende per procura in atti.

-convenuto-

Avente ad oggetto: risarcimento danni, ex artt. 2051 e 2043 c.c.

Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.

Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.

Con atto di citazione, regolarmente notificato, Tatullo Gaetano, conveniva in giudizio, Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, e G.G.L. gruppo generali liquidazione danni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirli condannare al risarcimento di tutti danni subiti, quantificati in Euro 14.340,72 per danno biologico, morale, spese, e mancato guadagno, a seguito dell'incidente avvenuto il 19/09/2008, verso le ore 14,00, e causato da un'insidia stradale mentre, alla guida dell'autovettura di servizio Lancia K targata polizia D9805, percorreva l'autostrada Me-Pa, direzione Palermo.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva G.G.L. gruppo generali liquidazione danni s.p.a., il quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, atteso che lo stesso è solo gestore dei sinistri gravanti sui contratti assicurativi, le cui obbligazioni fanno capo alla società mandante Generali assicurazioni s.p.a..

Si costituiva altresì il Consorzio per le Autostrade Siciliane, il quale contestava le pretese avverse, e concludeva per il rigetto della domanda.

Nel corso del giudizio, si provvedeva all'escussione delle prove orali, e





Questo giudice, visto l'esiguità dei postumi, non ritiene di riconoscere alcuna voce per danno morale e/o personalizzazione.

In ordine alla richiesta di liquidazione somme per mancato guadagno, essa va rigettata atteso che tale voce di danno non è stata provata.

Va riconosciuta e liquidata la somma di Euro 1.078,52, per spese, vista la documentazione (fatture-ricevute) in atti.

L'importo complessivo per il danno biologico e spese ammonta a complessivi Euro 3.214,23, oltre interessi legali come sopra specificati, con conseguente condanna a carico del convenuto consorzio per le autostrade Siciliane.

Per quanto concerne le spese del giudizio, esse vanno interamente compensate tra l'attore e la G.G.L., carente di legittimazione passiva.

Il parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore giustifica la compensazione per metà delle spese processuali, tra l'attore ed il consorzio per le autostrade Siciliane, e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della G.G.L., gruppo Generali di liquidazione danni s.p.a.;
- 2) Dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del consorzio per le autostrade Siciliane, proprietario e manutentore della strada oggetto del sinistro, e pertanto lo condanna al pagamento della somma di Euro 3.214,23, in favore di Tatullo Gaetano, oltre interessi legali, come specificati in motivazione.





Infatti, dal rapporto della Polizia di Stato in atti, e dalla deposizione dei testi, si rileva il cattivo grado di manutenzione in cui versava il tratto di strada oggetto del sinistro.

Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi la responsabilità del consorzio Autostradale convenuto per i danni subiti dall'attore, non potendosi ravvisare anche sulla base del predetto rapporto di Polizia in atti e dalle testimonianze rese, un concorso di colpa dell'attore, conducente del mezzo nella verifica del sinistro de quo.

In ordine al quantum, la valutazione del danno da lesioni subite dall'attore, risulta determinato dalla consulenza medica redatta dal CTU, le cui conclusioni vanno interamente accolte non essendo l'elaborato affetto da vizi ed incongruenze, avendo il CTU dato esauritiva risposta ai quesiti posti.

Passando alla quantificazione del danno da lesioni, l'invalidità riscontrata rientra tra le c.d. micropermanenti ed è risarcibile a titolo di danno biologico per compromissione del diritto alla salute.

Per la liquidazione di detto danno, è assunta come parametro, la legge 57/2001 e succ. mod., ed è quantificato nella seguente misura: Invalidità permanente 02% (età al momento dell'incidente 49 anni) Euro 1.423,51; inabilità temporanea assoluta gg. 05X46,88=Euro 234,40; inabilità parziale al 50%, gg.10X23,44=Euro 234,40; inabilità Parziale al 25%, gg. 20X11,72=Euro 234,40.

Il tutto ammonta a complessivi Euro 2.126,71.

Su detta somma non compete la rivalutazione monetaria perché calcolata all'attualità, mentre sono dovuti per legge gli interessi legali, dalla domanda al saldo.

